

# I principali nuovi OIC per le medio-grandi imprese: rilevanza, prevalenza della sostanza sulla forma, l'eliminazione della sezione straordinaria e gli aspetti operativi

*dr. prof. Franco Vernassa*

*Assolombarda  
28 novembre 2016*

**TORINO**

Via Ormea, 48 10125

Tel +39 011 19 50 79 95

[Franco.Vernassa@studiovernassa.com](mailto:Franco.Vernassa@studiovernassa.com)

**ROMA**

Via Vico, 22 00196

# Novità del Dlgs. 18 agosto 2015 n. 139:

1. Principi di redazione del bilancio
2. Criteri di valutazione
3. Modifiche ai documenti del bilancio
4. Decorrenza e Regime transitorio
5. Clausola di invarianza finanziaria
6. L'eliminazione delle poste straordinarie
7. Aspetti operativi

# **1. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO**

# 1. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

- a) **Rilevanza**, con auspicata indicazione nei principi contabili in revisione (ad esempio, “se rilevante”, “se non si discosta/diverge in modo significativo”)
- b) **Prevalenza della sostanza sulla forma**: la relazione di accompagnamento al Dlgs. 139/2015 sottolinea come «*la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge ed dai principi contabili nazionali*» (ad esempio, vedasi OIC 13 ed OIC 15). Non spetta quindi al redattore del bilancio effettuare valutazioni autonome di ciascuna fattispecie contrattuale.

# 1. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

## 1.a) RILEVANZA (Art. 2423, co. 3-bis, C.C.)

*“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*

- Obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili
- Menzione in Nota integrativa dei criteri utilizzati per applicare il principio
- Irrilevanza del costo ammortizzato per i crediti inferiori a 12 mesi (vedasi OIC 15)

# 1. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

## 1.b) PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (Art. 2423-bis co. 1, n.1-bis, C.C.)

*“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”*

Eliminata la disposizione per cui la valutazione delle voci doveva essere effettuata *“tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.”*

Per un esempio, si vedano le slides successive sulle Rimanenze finali (OIC 13). Vedasi anche l’OIC 16.

# Rimanenze (OIC 13) – esempio di prevalenza sostanza

La precedente versione dell'OIC 13 prevedeva che normalmente i beni sono inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio di proprietà, che si considera alla:

- data di spedizione o di consegna per i beni mobili e
- alla data di stipula del contratto di compravendita per gli immobili.

In taluni casi i beni i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi (ad es., vendita con riserva di proprietà)

## Rimanenze (OIC 13) – esempio di prevalenza sostanza

La nuova versione dell'OIC 13 esplicita meglio che *«i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà»*.

In ogni caso il nuovo OIC 13 afferma che *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”* e che comunque *“nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”*.

Il testo sopra indicato è riportato anche **nell'OIC 16** ove il trasferimento dei rischi e benefici avviene con il titolo di proprietà



# 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426 C.C.)

- a) Fair value per i derivati
- b) Costo ammortizzato
- c) Costi di ricerca e pubblicità
- d) Costi di sviluppo
- e) Avviamento

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.a) *FAIR VALUE* PER GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Art. 2426, co.1, n. 11-bis)

- Rilevazione iniziale: fair value (voci B.III.4 e C.III.5 per l'attivo, B.3 per il passivo)
- Valutazione successiva:
  - POSITIVA: Conto economico, voce D.18.d) *"Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati"*
  - NEGATIVA: Conto economico, voce D.19.d) *"Svalutazioni di strumenti finanziari derivati"*
  - voce A.VII) *"Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"*, se lo strumento copre il rischio di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata, che verrà rigirata al momento del realizzo. (c.d. *hedge accounting*)

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.a) *FAIR VALUE* PER GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Art. 2426, co.1, n. 11-bis)

Utili derivanti dalla valutazione al *fair value*:

- a) Derivati non di copertura → accantonati ad una riserva non distribuibile;
  
- b) Derivati di copertura “*cash flow hedge*” → riserva non disponibile e non considerata per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positiva, non è utilizzata a copertura delle perdite.

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.b) COSTO AMMORTIZZATO (Art. 2426, co.1, n. 1 e n. 8)

- Applicabile ai titoli, crediti e debiti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante;
- Definizione secondo lo IAS 39 - *Strumenti finanziari*: valore a cui un'attività o una passività finanziaria è rilevata al netto dei rimborsi di capitale, rettificato in aumento o in diminuzione, dall'ammortamento complessivo determinato con il criterio dell'interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, dedotte poi le svalutazioni per riduzione di valore o per inesigibilità.

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.b) COSTO AMMORTIZZATO (Art. 2426, co.1, n. 1 e n. 8)

- Rilevazione degli interessi attivi e/o passivi calcolati con il tasso di rendimento effettivo.
- Attualizzazione dei crediti e dei debiti non produttivi di interessi (tranne per i titoli).
- Norma transitoria
- Facoltà per le imprese di cui all'art. 2435-bis c.c.
- Esonero per le imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.

Primo esempio di applicazione: OIC 15 e OIC 19

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.c) COSTI DI RICERCA applicata e COSTI PUBBLICITA'

- In assenza della norma transitoria, all'1/1/2016 si imputeranno a Patrimonio Netto le relative quote non ancora ammortizzate.
- In attesa del nuovo OIC 24 rivisto (post consultazione pubblica).

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

### 2.d) COSTI DI SVILUPPO

Art. 2426, co.1, n. 5), primo periodo:

*«I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.»*

Art. 2426, co.1, n. 5), terzo periodo:

*“I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.”*



## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

**2.e) AVVIAMENTO** (Art. 2426, co. 1, n. 6), secondo periodo.

- *“L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.*
- Non si applica più l’art. 2426, co. 1, n. 3) per il ripristino di valore qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione.
- È stata prevista la norma transitoria (art. 12, co. 2 del Dlgs 139/2015) secondo la quale le modifiche introdotte possono non applicarsi alle componenti di voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

# **3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO**

### 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO

- a) Stato Patrimoniale Attivo
- b) Stato Patrimoniale Passivo
- c) Conto Economico
- d) Nota integrativa
- e) Relazione sulla gestione
- f) Altre modifiche (da principi contabili)

# 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

## 3.a) STATO PATRIMONIALE ATTIVO (art. 2424 c.c.)

### B) Immobilizzazioni

#### I) *Immateriali*

#### 2) Costi di sviluppo

#### III) *Finanziarie*

#### 1) Partecipazioni in:

#### d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

#### 2) Crediti

#### d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

#### d-bis) verso altri

#### 4) Strumenti finanziari derivati attivi

# 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

## 3.a) STATO PATRIMONIALE ATTIVO (art. 2424 c.c.) (2)

C) Attivo circolante

II) *Crediti*

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

III) *Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5) Strumenti finanziari derivati attivi

D) Ratei e risconti

# 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

## 3.b) STATO PATRIMONIALE PASSIVO (art. 2424 c.c.)

A) Patrimonio netto

VI – Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

B) Fondi per rischi e oneri:

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

D) Debiti

11-bis) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

### 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

Eliminati i conti d'ordine:

- l'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali deve essere fornita in Nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 9).

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.c) CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) (1)

C) *Proventi e oneri finanziari:*

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e *a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da *imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da *imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*



## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.c) CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) (2)

D) *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*

18) Rivalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati

COMPONENTI DI NATURA STRAORDINARIA:

- eliminate le voci E.20 ed E.21,

- in Nota integrativa si dovranno fornire le informazioni riguardo *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”* (art. 2427, co.1, n.13)

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.d) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427, comma 1 C.C.)

- n. 3): eliminati riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità;
- n. 7): soppressione delle parole «quando il loro ammontare sia apprezzabile» per il commento ai ratei e risconti;
- n. 9): importo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti da SP con indicazione delle natura e delle garanzie reali prestate, impegni per trattamento di quiescenza e simili, verso ogni impresa del gruppo;
- n. 10): soppressione delle parole «se significative» nella ripartizione dei ricavi secondo categorie di attività ed aree geografiche;
- n. 13): indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale;

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.d) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427, comma 1 C.C.)

- n. 16): nei rapporti con amministratori e/o sindaci indicare, oltre ai compensi, anche *«le anticipazioni ed i crediti concessi»* precisando *«il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria»*;
- n. 18): inserimento di warrants ed opzioni tra i titoli da commentare;
- n. 22-bis): soppressione delle parole «siano rilevanti» nel commento alle operazioni con parti correlate

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.d) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427, comma 1 C.C.)

- n. 22-quater): natura e effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (prima nella relazione sulla gestione);
- n. 22-quinquies/sexies): nome e sede legale dell'impresa che redige il consolidato;
- n. 22-septies: proposta di destinazione dell'utile o copertura delle perdite (prima in relazione sulla gestione)

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.d) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427, comma 2 C.C.)

Le informazioni dovranno essere presentate in modo sistematico secondo il nuovo comma 2:

*“Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.”*

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.e) RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.C.)

Dall'art. 2428, comma 3 viene abrogato il n. 5 che riguardava il commento ai «*fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*».

## 3. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL BILANCIO.

### 3.f) Altre modifiche (dai PP.CC. OIC)

Si ricorda che i nuovi PP.CC. (ancora in bozza) suggeriscono, in alcuni casi, delle nuove poste contabili da inserire nei documenti del bilancio.

Ad esempio:

- voce «crediti per la gestione accentrata della tesoreria» da inserire, in genere, tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (vedasi OIC14) con indicazione della controparte (controllata/controlante). Tra i debiti, la classificazione è ai sensi dell'OIC 19
- Voce «perdita ripianata nell'esercizio» da aggiungere alle riserve del patrimonio netto, quando durante l'esercizio è stata ripianata una perdita (vedasi OIC28)

# 4. DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO



## 4. Decorrenza e Regime transitorio

*Dlgs. 139/2015 - Art. 12*

*Disposizioni finali, transitorie*

- 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*
- 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.*
- 3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto. [...]*

# 5. LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

# 5. Clausola di invarianza finanziaria

*Dlgs. 139/2015, Art. 11*  
*Clausola di invarianza finanziaria*

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

# **6. ELIMINAZIONE DELLE POSTE STRAORDINARIE**

Eliminazione della parte straordinaria	OIC 12 versione 2016 (bozza)
Oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce <i>C16 d) proventi diversi dai precedenti</i> .
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione</i> .
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	<p>La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario.</p> <p>Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i></li> <li>• <i>C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i></li> <li>• <i>C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</i></li> </ul>

Eliminazione della parte straordinaria	OIC 12 versione 2016 (bozza)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.</i>
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.</i>
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.</i>
Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e valutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es. partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

Eliminazione della parte straordinaria	OIC 12 versione 2016 (bozza)
Furti e ammanchi di beni di natura straordinaria	<p>I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce <i>A5 altri ricavi e proventi</i>, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>
Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.	<p>Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce <i>A5 altri ricavi e proventi</i>, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	<p>Tali componenti sono stati inclusi nella voce <i>A5 altri ricavi e proventi</i>, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>

Eliminazione della parte straordinaria	OIC 12 versione 2016 (bozza)
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.
Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>B14 oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
Indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.



Eliminazione della parte straordinaria	OIC 12 versione 2016 (bozza)
<p>Imposte relative ad esercizi precedenti</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce <i>20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate</i>.</p> <p>Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce <i>B14 oneri diversi di gestione</i>. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>.</p>
<p>Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>.</p>

# 7. Aspetti operativi

## 7. Aspetti operativi

In vista della chiusura del bilancio 2016, si suggerisce di:

1. Aggiornare il piano dei conti per il 2016 per tenere conto delle novità del DLgs. 139/2015: aggiungere le voci mancanti allo Stato patrimoniale ed al conto economico ed eliminare quelle non più necessarie
2. Coordinare il piano dei conti (aggiornato) con quello del 2015
3. Comparare i dati 2016 con quelli 2015 alla luce dell'OIC 29 (cambiamento principi contabili) che impone l'applicazione retroattiva: valutare se ciò è possibile dopo «avere fatto ogni ragionevole sforzo» e se la comparazione risulti «eccessivamente onerosa»
4. Predisporre e richiedere la documentazione necessaria per costo ammortizzato, attualizzazione, ecc.: ad esempi, tassi di interesse, valutazione, conteggi, ....

## 7. Aspetti operativi

5. Predisporre i nuovi o variati prospetti (ad es., vedasi le novità del Patrimonio netto – OIC 28 che richiede un apposito prospetto sulla «riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi»
6. Effettuare le scritture di rettifica per il patrimonio netto iniziale all'1/1/2016 al fine di eliminare costi di pubblicità, ricerca applicata, azioni proprie, strumenti finanziari derivati
7. Effettuare le scritture di rettifica al 31/12/2016 per costo ammortizzato, attualizzazione, ecc..
8. Aggiornare la relazione sulla gestione e la Nota Integrativa

# **Dr. Prof. Franco Vernassa**

## **Dati personali**

- Nato a Leinì (TO) il 01/03/1958
- coniugato con Beatrice, tre figli

## **Studi e titoli acquisiti**

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino
- Dottore Commercialista e Revisore contabile

## **Esperienze lavorative**

- Fino a gennaio 2009: responsabilità degli Affari Fiscali dell'IFIL Investments spa (ora EXOR spa) e delle sue principali controllate.
- Da Febbraio 2009: attività di libero professionista con Studio in Torino e Roma

## **Attività didattica e scientifica**

- Professore a contratto presso le facoltà di Economia dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale
- Relatore a Convegni nazionali di Categoria ed a seminari di formazione per Dottori commercialisti, dirigenti d'azienda ed imprenditori

## **Pubblicazioni scientifiche**

- Coautore di libri ed articoli su argomenti fiscali ed aziendali

## **Incarichi attribuiti da Enti pubblici o privati**

- Attualmente è componente: delle Commissioni "Fisco" e "Fisco Internazionale" di Confindustria del gruppo di lavoro su "Reddito d'impresa", presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, di cui è coordinatore
- E' responsabile del "Progetto Fisco" di Federturismo Confindustria, Federazione che raggruppa 25 Associazioni di categoria operanti nel settore del Turismo.